

Milano



Comune
di Milano

Regolamento Comunale di Tutela degli Animali

Sezione II – Animali d’affezione

Art. 10 – Cani

1. I cani tenuti in locali, boxes, recinti, devono potersi muovere giornalmente in modo corrispondente al loro bisogno e devono poter uscire all’aperto. Per ogni altro requisito si fa riferimento all’*allegato 2 (cani)* del presente Regolamento.
2. Tenere cani alla catena deve, per quanto possibile, essere evitato. Qualora si renda necessario, occorre che all’animale sia quotidianamente assicurata la possibilità di movimento libero e che la catena sia mobile con anello rotante agganciato ad una fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza ; ciò non può avvenire per più di otto ore giornaliere. E’ vietato l’allacciamento della catena a collari a strozzo o similari.
3. E’ ammesso tenere animali sui balconi e sulle terrazze delle abitazioni purché nel rispetto delle condizioni previste dal presente Regolamento.
4. Per ogni altro obbligo relativo alla gestione dei cani si rimanda alle norme in vigore (*vedi nota 2*).
5. Nelle aree destinate ai cani, questi devono essere condotti dal possessore in conformità a quanto disposto dall’art. 23 del Regolamento d’Uso del Verde. In tali aree i cani possono essere lasciati senza guinzaglio e museruola esclusivamente in condizioni di sicurezza e sotto la responsabilità del possessore.
6. I cani rinvenuti incustoditi sul territorio del Comune di Milano devono essere segnalati per la successiva cattura o consegnati al Presidio Veterinario Canile Sanitario durante gli orari di apertura al pubblico. Al di fuori di tali orari, devono essere segnalati alla Polizia Locale.

Capitolo IV – Divieti

Art. 16 – Spettacoli vietati

1. Fermo restando quanto disposto dalla legislazione vigente in materia di tutela contro il maltrattamento degli animali, sono vietati gli spettacoli che causino agli animali stress inutili, forti e/o prolungati, o che comportino sollecitazioni eccessive da parte del pubblico.
2. In particolare sono vietati:
 - a) i combattimenti tra animali,
 - b) l’uso di animali vivi per alberi della cuccagna o per bersagli fissi e simili,
 - c) le corride,
 - d) il lancio delle anatre in acqua,

e) le corse di animali, ad eccezione di equidi e cani in strutture e manifestazioni a carattere storico-popolare allo scopo autorizzate,
f) altre manifestazioni simili.

3. E' vietata la realizzazione di Zoo, mostre zoologiche itineranti, mostre mercato e zoo safariche utilizzino animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche.

Art. 17 – Premi vincita

1. E' vietato utilizzare animali vivi di qualsiasi specie come premio o regalo in ambito di manifestazioni, fiere, mostre, esposizioni, parchi di divertimento o altre attività.

Art. 18 – Esibizione di animali

1. E' vietato esibire, durante la pratica dell'acconteraggio, cuccioli di età inferiore ai quattro mesi, animali sofferenti per le condizioni ambientali in cui sono esposti, o comunque animali tenuti in modo tale da suscitare l'altrui pietà.

2. E' vietato ad Enti ed Associazioni esibire animali con lo scopo di sollecitare offerte e donazioni a qualsiasi titolo, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui al successivo Capitolo V.

Art. 20 – Pratiche vietate

1. Oltre alle pratiche non consentite di cui agli articoli precedenti, è vietato:

a) eliminare l'acqua ai volatili per provocarne la muta;

b) lasciare per periodi prolungati animali chiusi in veicoli o rimorchi, in caso di temperature ambientali elevate o rigide;

c) trasportare animali chiusi nel vano baule delle autovetture o in altri rimorchi che non garantiscano adeguata areazione;

d) praticare interventi chirurgici per agevolare la tenuta degli animali da compagnia, come la resezione delle corde vocali, dei denti e l'ablazione degli artigli.

E' fatta eccezione per gli interventi di asportazione della falange supplementare dei cani e per gli interventi per prevenire la riproduzione.

e) praticare gli interventi chirurgici allo scopo di modificare l'aspetto di un animale quali il taglio della coda e il taglio delle orecchie.

2. E' vietato stabulare qualsiasi animale in gabbie con la pavimentazione di rete, fatto salvo quanto previsto in merito dalle normative comunitarie. Tale divieto non si applica per quelle gabbie che abbiano una pavimentazione piena almeno del 50%; tutti gli animali che sono detenuti o stabulati all'aperto devono avere una tettoia sovrastante la gabbia di dimensioni doppie rispetto alla gabbia.

Cap. V – Esposizioni e manifestazioni

Art. 21 – Autorizzazioni

1. Chiunque intenda promuovere una esposizione o una manifestazione con animali sul territorio del Comune di Milano, deve richiedere l'autorizzazione al Direttore del Settore Ambiente ed Energia per la detenzione degli animali con almeno 45 giorni di anticipo rispetto alla data fissata per l'apertura, corredando la domanda coi documenti previsti nell' *allegato 5* del presente Regolamento.

L'autorizzazione viene rilasciata previo parere dei Servizi Veterinari della ASL.

2. Per i raduni di cani accompagnati dai loro possessori, organizzati in luoghi aperti, non è previsto il rilascio dell'autorizzazione, ma deve esserne data comunicazione al Comune - Ufficio Tutela Animali ed ai Servizi Veterinari della ASL almeno 15 giorni prima della data di inizio dell'evento.

Art. 22 – Caratteristiche delle strutture espositive: parametri dimensionali per cani e gatti.

1. Per le manifestazioni o per le esposizioni di durata inferiore alle 48 ore, le strutture espositive devono avere i parametri dimensionali previsti nell' *allegato 6* al presente Regolamento.

2. Per le manifestazioni o per le esposizioni di durata superiore alle 48 ore, le strutture espositive devono avere i parametri dimensionali previsti negli *allegati 2A e 3A* al presente Regolamento, a seconda della specie di cui trattasi.

Art. 23 – Prescrizioni

1. Ogni animale deve poter disporre di idoneo riparo o posatoio.
Tutti gli animali devono avere accesso ad una appropriata quantità di acqua ed essere adeguatamente nutriti.
2. E' fatto specifico divieto di esporre alla luce artificiale animali notturni quali strigiformi, mammiferi e rettili con prevalente attività notturna.
3. Il pavimento e le pareti delle strutture di ricovero devono essere costituiti da materiali lavabili, in buone condizioni e tali da non danneggiare gli animali. I piani devono impedire la dispersione delle deiezioni al suolo. Se necessario deve essere presente una lettiera, non polverosa, da asportare in caso d'imbrattamento.
4. Gli animali esposti devono essere isolati dai visitatori a mezzo di barriere protettive quali catenelle, cavalletti, staccionate, ecc., tali da impedire che il pubblico possa toccare si all'esterno della gabbia, che gli animali stessi.
5. Qualora la temperatura ambientale lo richieda, in particolare durante i mesi invernali ed estivi, le strutture espositive devono essere riscaldate o ventilate in modo adeguato e proporzionale alla densità degli animali.
6. Per le manifestazioni canine di durata superiore a 48 ore deve essere predisposto un recinto di idonee proporzioni dove devono essere liberati a turno, per attività ludiche o espletamento dei bisogni fisiologici ed etologici, soggetti compatibili per razza ed età, preferibilmente negli orari di chiusura al pubblico.
7. E' vietata l'esposizione di animali nelle vetrine di negozi e simili, se non adeguatamente al riparo dal sole e con condizioni di temperatura e illuminazione adeguate; in particolare gli animali definiti pericolosi ai sensi della Legge 07.02.1992, n. 150 e gli animali sottoposti a regolamentazione CITES devono essere identificati ed accompagnati da idonea documentazione di cui alla Convenzione di Washington e successive modifiche – (*vedi nota 5*).

Art. 27 – Trasporto

- 1 Gli animali in esposizione dovranno essere trasportati esclusivamente con mezzi idonei e rispondenti alla normativa vigente. (*vedi nota 3*)
- 2 E' vietata la stabulazione permanente degli animali, di qualsiasi specie, all'interno dei mezzi di trasporto.

Art. 28 – Trattamenti sanitari

1. I cani e i gatti esposti devono essere stati sottoposti a vaccinazione per tutte quelle malattie infettive indicate dai Servizi Veterinari ASL competenti per il luogo della manifestazione, fatti salvi ulteriori requisiti sanitari che potranno essere stabiliti di volta in volta dai Servizi predetti. In caso di prima vaccinazione la stessa deve essere eseguita almeno 20 giorni prima dell'inizio della manifestazione.

2 Per le altre specie ci si dovrà attenere alla normativa vigente e ad eventuali ulteriori indicazioni fornite dai Servizi Veterinari ASL, competenti per il luogo della manifestazione.

Art. 29 – Garanzie e controllo sanitario

1. Il titolare dell'Autorizzazione dovrà garantire la presenza, in orari prefissati ed in reperibilità nelle altre ore, di un Responsabile referente e di un Veterinario Libero Professionista per tutto il periodo della manifestazione.

Tali informazioni dovranno essere riportate nella relazione allegata all'istanza di autorizzazione ed essere esposte in luogo visibile all'esterno della struttura.

2. L'accesso degli animali all'esposizione sarà subordinato a controllo veterinario, con esito favorevole, eseguito da veterinari liberi professionisti.

3. Nella struttura utilizzata per l'esposizione degli animali deve essere realizzato, in accordo con le indicazioni dei Servizi Veterinari della ASL, un locale di isolamento per eventuali ricoveri che si rendessero necessari.

4. Al fine di prevenire la diffusione di malattie è vietato l'accesso allo spazio espositivo di animali, di qualsiasi specie, al seguito dei visitatori.

Sarà cura dell'organizzazione realizzare un'eventuale area attrezzata per la custodia degli animali di proprietà dei visitatori.

5. L'eventuale decesso di qualsiasi animale dovrà essere segnalato tempestivamente ai Servizi Veterinari della ASL dove ha sede la manifestazione e successivamente riportato sul registro di carico e scarico.

Le spoglie degli animali dovranno essere smaltite in base alla normativa vigente (*vedi nota 4*).

6. Il titolare si impegna a far rispettare, anche con l'apposizione di idonei cartelli, il divieto, per tutti i visitatori, di alimentare gli animali e di arrecare loro disturbo.

7. La violazione delle prescrizioni sopra indicate costituisce motivo per la sospensione dell'autorizzazione sino al ripristino delle condizioni prescritte. Qualora le violazioni non fossero sanabili costituiscono motivo per la revoca dell'autorizzazione.
